Istituto Autonomo Case Popolari



Piazzale Falcone e Borsellino n°15

SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO INQUILINATO **DELIBERAZIONE N. 94 ANNO 2015**

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CALATAFIMI - SEGESTA – ESAME PER APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici, addì 11 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15. Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.1959 serv. 13° dell' 11/08/2015.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Settore Amm.vo.

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio IV del Settore Amm.vo adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

Avvisati con nota prot. n	del	Componenti	del	Collegio	sindacale,	risultano
presenti/assenti:						

		P	A
Dr.	Francesco	PAMPINELLA - Componente	X
Dr.	Pasquale	FILECCIA - Componente	X

PREMESSO che:

l'art.15 della legge 7 agosto 1980, n°241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere, tra loro, accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11 comma 2, 3 e 5 della medesima legge;

- tale strumento si configura come mezzo per tradurre, in atti concreti, le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere che richiedono il loro fattivo contributo:
- lo stesso art. 15 della prefata legge può essere considerato una norma di intesa generale nel- l' ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di collaborazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato;

- a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, si presenta non come entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di rispettiva competenza del Comune e dell'Ente, costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici in chiave di miglioramento sostanziale delle attività, al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;

FACENDO seguito agli intercorsi incontri tra il questa Amministrazione ed il Comune di Calatafimi-Segesta e, in particolare, alla nota n.18929 del 9/10/15 a firma del Sindaco, dai quali è emersa la volontà di procedere alla stipula di un accordo di collaborazione, dalchè il seguente:

Tutto ciò premesso

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL COMUNE DI CALATAFIMI - SEGESTA

E L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI

L'anno duemilaquindici addì	del mese di	, nella sede dell'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Trapani		
	TRA	
Il Comune di Calatafimi Segesta (C.F), rappresentato dal sindaco pro tempore
, nato a il	e domiciliat	o per la sua carica in Calatafimi Segesta
presso la Casa Comunale, d'ora in poi den	nominato per bre	vità "Comune";
	${f E}$	
L'Istituto Autonomo Case Popolari	(C.F	
Commissario Ignazio Gentile, nato a	, il	e domiciliato per la sua carica
in Trapani nel Piazzale Falcone e Borsellir	no n.15, d'ora in	poi denominato per brevità I.A.C.P.;

PREMESSO

Che il fenomeno della morosità negli alloggi popolari ha visto negli anni recenti una notevole crescita associato, come fattispecie negativa, alle occupazioni abusive poiché di frequente, non appena rilasciato un alloggio, lo stesso viene immediatamente occupato da abusivi che ne impediscono, pertanto, la regolare assegnazione agli aventi diritto;

Che è necessario assicurare concreti e adeguati interventi finalizzati al ripristino della legalità e di rispetto degli impegni contrattuali assunti dall'Assegnatario, tali da non sottrarre risorse all'Istituto da destinare alla manutenzione ed a garantire una maggiore dignità ed il sereno vivere civile, esigenza fortemente sentita da parte dei cittadini.

Che il fenomeno di cui trattasi ha formato oggetto d'esame in numerose riunioni degli Enti firmatari della presente, nel corso delle quali, in considerazione della particolare valenza e complessità

rivestita dalle connesse problematiche, la tematica è stata affrontata sia nei suoi aspetti giuridici sia in quelli politici e sociali.

Che nel corso di tali incontri, è stato assunto l'impegno di un'azione congiunta atta a scongiurare, dato il momento sociale di particolare difficoltà, azioni di sfratto ed a prevenire le azioni di occupazione abusiva, pur nella consapevolezza che tale attività è, quasi sempre, conseguenza di un disagio economico e sociale in cui versano i soggetti promotori di tale atto e le loro famiglie spesso costrette a vivere in abitazioni antigieniche o inagibili, o in assenza totale di qualunque forma di abitazione;

L'Istituto è proprietario di alcune alloggi popolari ricadenti nel territorio di Calatafimi Segesta che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e che tali immobile, nel tempo, sono stati tompagnati e, comunque, risultano disabitati sebbene, in alcuni casi, assegnati ad inquilini che non hanno preso possesso degli stessi per le precarie condizioni in cui versano;

E' interesse del Comune di Calatafimi Segesta procedere al recupero di tali immobili al fine di poterli, comunque utilizzare quali alloggi da assegnare vista la presenza di famiglie disagiate e con forti problemi sociali;

che la soluzione di tale problematica riveste carattere di estrema priorità nello ambito della comunità, poiché consentirebbe a numerosi cittadini di quel comune di utilizzare tali immobili per i fini istituzionali per cui sono stati realizzati;

Che presso gli alloggi di ERP presenti nel Comune di Calatafimi Segesta si annida un elevata situazione di morosità;

CONSIDERATO

che l'art.15 della legge 7 agosto 1980, n°241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11 comma 2, 3 e 5 della medesima legge;

che tale strumento si configura come mezzo per tradurle in atti concreti le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;

che per gli accordi ai sensi dell'art.15 della legge n°241/1990 le caratteristiche peculiari si rinvengono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:

l'estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;

il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;

che l'art. 15 delta Legge 241/1990 può essere considerato una norma di accordo generale nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento gia avviato;

che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);

che utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di competenza del Comune costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Riferimenti generali

1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Oggetto e finalità dell'accordo

- 1. Oggetto del presente accordo è la definizione di misure organizzative a procedure volte a migliorare la collaborazione tra il Comune di Calatafimi Segesta e l'I.A.C.P. per lo svolgimento di attività procedimentali volte al miglioramento dei quartieri di edilizia economica e popolare individuando soluzioni condivise per agevolare l'attività di gestione e di manutenzione degli alloggi popolari oltre che venire incontro alle esigenze degli inquilini;
- 2. In particolare si conviene affrontare le problematiche della morosità di assegnatari residenti nel territorio del Comune individuando, a favore di cittadini particolarmente indigenti, soluzioni praticabili per evitare l'avvio di procedure di sfratto da parte dello IACP;
- 3. Tali casi saranno individuati a seguito di verifica da parte del Comune e sottoposti allo IACP.

Art. 3 - Misure organizzative e procedurali per la razionalizzazione collaborativa.

- 1. Lo IACP si impegna alla cura degli adempimenti connessi al reperimento delle risorse necessarie per il recupero degli immobili gestiti nel Comune.
- 2. L' I..A.C.P., qualora richiesto, assicurerà la propria collaborazione anche garantendo la propria presenza nel Comune di Calatafimi Segesta per le necessità degli interventi di cui al precedente comma, con proprio personale tecnico-amministrativo che avrà il compito di affiancare il personale comunale nell'attività necessaria.
- 3. Lo IACP rimane impegnato nella gestione di detti alloggi secondo le disposizioni regionali vigenti.

ART. 4 – Destinazione

- 1. Il Comune di Calatafimi Segesta si impegna a sensibilizzare gli occupanti di alloggi popolari a rispettare gli impegni contrattuali e di legge, con particolare riferimento alle situazioni di particolare esposizione debitoria per il mancato versamento dei canoni;
- 2. Il Comune si impegna, una volta realizzata una attenta verifica sullo stato e sulle condizione degli assegnatari particolarmente bisognosi, a suo insindacabile giudizio, a corrispondere agli stessi un contributo da stornare direttamente a favore dello IACP a fronte del debito maturato sui canoni di ERP;
- 3. Lo IACP si impegna per i suddetti nominativi, a sospendere le azioni di sfratto per morosità ed a ripristinare il servizio di manutenzione ordinaria in detti alloggi.

ART. 5 - Verifiche delle interazioni

1. In ordine alle interazioni sviluppate secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 3 e 4, il Comune e l'IACP effettueranno verifiche periodiche mediante un monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi programmati. In ogni caso, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, si procederà alla verifica degli interventi attivati procedendo, se del caso, in relazione all'evolversi delle esigenze e nel rispetto del pubblico interesse, alla rimodulazione operative dei procedimenti oggetto del presente accordo di collaborazione.

Art. 6 - Strumenti di collaborazione

Qualora la collaborazione comporti l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri di competenza di altre autorità, i soggetti sottoscrittori si impegnano, al fine del tempestivo e completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, ad accelerare i procedimenti di adozione di tali atti attraverso conferenze di servizi ed accordi di programma. Le Amministrazioni possono realizzare anche interazioni semplificate con i soggetti interessati, finalizzate a far emergere elementi istruttori ulteriori o specificativi.

Art. 7 - Durata e rinnovo

- 1. Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione per le durata di mesi 12 e potrà essere rinnovato sulla base di provvedimenti espressi esplicitanti la volontà delle parti.
- 2. Qualora alla scadenza del periodo di durata prefissato non dovessero essere stati posti in essere atti concludenti all'ottenimento degli obiettivi prefissati, l'accordo si intenderà utomaticamente rescisso dalle parti.

Art. 8 - Mancato rispetto di elementi costruttivi dell'accordo

1. Il mancato rispetto degli elementi costruttivi del presente accordo ne comporta la risoluzione. L'accordo può essere risolto anche per motivi di pubblico interesse o per ragioni connesse a modificazioni legislative in materia.

Art. 9 - Clausola generale

1.	Le spese relative alla stipulazione del presente accordo sono a carico dei soggetti stipulanti
	riportate in eguale misura.

Data	

Per il Comune

Per lo IACP

VISTO:

- la volontà dell'Ente di realizzare accordi di collaborazione con le Amministrazioni Locali, manifestata attraverso l'adozione della D.C. 40/2008;
- la nota di prot. n.18929 del 9/10/15 del Comune di Calatafimi Segesta, con la quale si propone la sottoscrizione di un protocollo d'intesa;
- l'art. 14 del vigente statuto;
- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n.1 dell'11/01/2011;
- il Decreto dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità di nomina del Commissario ad Acta Ignazio Gentile con D.A. n.1959 serv. 13° dell' 11/08/2015;

tutto ciò premesso

APPROVARE lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Calatafimi Segesta e l'Istituto secondo lo schema riportato in premessa;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Calatafimi Segesta per i provvedimenti di propria competenza;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL SEGRETARIO F.to Dr. Pietro Savona IL COMMISSARIO AD ACTA F.to Ignazio Gentile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Arch. Rita LAX